

del 27/01/2014

## Professionisti: contributi previdenziali compensabili con i crediti IRPEF o IVA



Per i professionisti possibile il **versamento unitario, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali**, grazie al Decreto Ministeriale del MEF (10 gennaio 2014).

leggi il decreto: [def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do)

Sono coinvolti tutti gli iscritti agli enti di previdenza privatizzati. Il Decreto Ministeriale elenca infatti tutti gli Enti previdenziali per i quali è stata estesa l'applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione, vale a dire la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC), Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG), Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (**INARCASSA**), Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC), Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO), Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOISI), Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

La semplificazione non è di poco conto, visto che il professionista potrà compensare l'importo dovuto alla propria cassa di previdenza con un eventuale credito IRPEF (o IVA o altra imposta o contributo pagabile mediante F24).

La presidente dei Consulenti del Lavoro ha anche sottolineato come tale semplificazione sia già operativa in alcune casse privatizzate come l'INPGI e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, le quali hanno già emanato i relativi Decreti Interministeriali per recepire la novità in commento. **Per quanto riguarda, invece, tutti gli altri enti di previdenza il ministero del Lavoro ha pensato bene di emanare un unico D.I che permetta di allinearsi alle disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti.** Ciò al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Al riguardo, si rammenta che il pagamento dei contributi tramite F24 può avvenire anche attraverso il servizio telematico "home banking". Ne deriva che, sempre in modalità telematica, si possono pagare sia il contributo soggettivo sia quello integrativo, le relative sanzioni per tardivo/omesso pagamento e gli interessi della dilazione.

L'articolo 1 del decreto:

**Articolo 1 - Art. 1.**

*In vigore dal 21 gennaio 2014*

1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal **capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** si applicano, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell' **art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509**: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG); Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC); Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA); Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI); Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI); Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP); Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI); Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

2. Le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana